



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 49
del 5 FEB. 2015

OGGETTO: applicazione aliquota imu su terreni agricoli - anno 2014 -
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemila quindici Il giorno cinque alle ore 15,50
del mese di Febbraio Nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il

Sindaco

ing. Federico Piccirilli

Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) geom. Massimo Iannucci	si	
2) arch. Campo Stefania		si
3) dr. Stefano Martorana	si	
4) rag. Salvatore Corallo		si
5) dr. Salvatore Martorana	si	
6) dr. Antonio Zanutto	si	

Assiste il Vice Segretario Generale dott. Francesco Luviere

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

LA GIUNTA MUNICIPALE

-Vista la proposta prot. n. 9562/2015 di pari oggetto Sett. X/Tributi Del 05.02.2015

-Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
- per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
- sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;

-Ritenuto di dovere provvedere in merito;

- Visto l'art. 12, _____ della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

L'ASSESSORE ANZIANO

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il

05 FEB. 2015 fino al 20 FEB. 2015 per quindici giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)

☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.

☐ Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.

IL SEGRETARIO GENERALE

~~() Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.~~

~~() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/1, così come sostituito con l'Art..4 della L.R. 23/97.~~

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 25 FEB 2015 al 20 FEB 2015

IL MESSO COMUNALE

Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 05 FEB. 2015 ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 05 FEB. 2015 senza opposizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

05 FEB. 2015

SEGRETERIO GENERALE
IL FUNZIONARIO MM.VO C.S.
(Dott.ssa Maria Rosana Scalone)



Parte integrante e sostanziale alla
Delibera di Giunta Municipale
N° 49 del 5 FEB. 2015

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE	X
TRIBUTI	

Prot n. 9562 del 05-02-2015

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Applicazione aliquota IMU su terreni agricoli – Anno 2014. Proposta per il Consiglio Comunale

Il sottoscritto Dr. Marco Cannata Dirigente del Settore X “Tributi” propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 della L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), di cui l'IMU costituisce parte integrante quale imposta legata al possesso di immobili e collegata alla loro natura e valore;
- il comma 703 della L. 147/2013, nel confermare l'istituzione della IUC, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU, che ha ripristinato nei confronti dei terreni agricoli il medesimo trattamento previsto ai fini ICI;
- l'art. 21 comma 2 del Regolamento IUC, approvato con Deliberazione C.C. n. 53 del 22.07.2014, dispone l'esenzione per i terreni agricoli siti nel Comune di Ragusa, in quanto inserito nell'elenco dei comuni montani di cui alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993 e, pertanto, nella determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2014 il Regolamento non tiene conto di tale fattispecie;
- il comma 7 dell'art. 10 del regolamento IUC dispone che *“le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata”*;

PRESO ATTO CHE:

- In data 28 novembre 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i ministri delle Politiche agricole e dell'interno ha approvato un decreto, pubblicato sul supplemento ordinario n. 93 della Gazzetta Ufficiale, n. 284 del 06/12/2014, in

attuazione del D.L. n. 66/2014, modificando i criteri per l'applicazione dell'esenzione IMU sui terreni agricoli;

- il venir meno dell'esenzione per il Comune di Ragusa dell'esenzione dal versamento del tributo ha comportato la riduzione dei trasferimenti statali nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale 2014;
- il succitato decreto ha rideterminato il perimetro di applicazione dell'esenzione IMU, prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h), D.lgs. n. 504/1992, sui terreni agricoli situati in aree montane di cui alla circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993, suddividendo i Comuni nelle seguenti tre fasce, determinate sulla base dell'altitudine del centro cittadino, da individuarsi in genere con il posizionamento del municipio:
 - 1) Terreni ubicati con altezza minore o uguale a 280 metri, cui non spetta nessuna esenzione;
 - 2) Terreni situati in comuni con altitudine compresa tra 281 e 600 metri, che sono esenti solamente nel caso in cui siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'art. 1 del D.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, prevedendo peraltro che l'esenzione si applica anche nel caso di concessione di terreni di terzi in comodato o in affitto agli stessi soggetti;
 - 3) Terreni agricoli dei Comuni localizzati ad un'altitudine superiore a 600 metri, che sono completamente esenti;
- il comma 692 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di Stabilità 2015), ha precisato che *"l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote"*;

VISTO il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 4, che:

- all'art. 1, commi 1 e 2, ridefinisce i criteri di esenzione dell'imposta municipale propria (IMU):

"1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

 - a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);*
 - b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.*

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola."
- ai successivi commi 3 e 4, dispone che i criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2 dello stesso art. 1, si applicano anche per l'anno 2014 ai terreni per i quali era dovuta "in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014";
- infine, al comma 5, fissa al 10 febbraio 2015 il termine entro il quale i contribuenti dovranno versare l'imposta complessivamente dovuta per il 2014.

CONSIDERATO CHE:

- Sulla base dell'elenco I.S.T.A.T., il comune di Ragusa rientra nella fascia compresa tra 281 e 600 mt, classificandosi come comune "parzialmente montano";
- a fronte di tale classificazione, i contribuenti del comune si troveranno, a decorrere dall'anno 2014, ad essere soggetti per la prima volta al versamento dell'imposta per i terreni agricoli, ad eccezione di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4;

PRESO ATTO delle norme sopra richiamate che, a decorrere dall'anno 2014, pongono il Comune di Ragusa fra i comuni soggetti all'imposta comunale propria (I.M.U.) sui terreni agricoli;

DATO ATTO CHE, per quanto sopra descritto, il vigente Regolamento I.U.C. non disciplina il tributo IMU per i terreni agricoli non avendo fissato per questa fattispecie una specifica aliquota;

RICHIAMATO dell'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, che fissa nello 0,76% l'aliquota base dell'imposta municipale propria;

DATO ATTO che per i contribuenti del Comune di Ragusa l'imposta comunale propria (I.M.U.) sui terreni agricoli consiste in nuovo tributo stabilito, retroattivamente a decorrere dall'anno 2014, da norme di legge a cui la disciplina regolamentare dovrà uniformarsi non potendo operare modifiche sull'anno 2014, salvo utilizzare a decorrere dall'anno 2015 gli spazi di manovra consentiti dalla legge fra cui, ai sensi dell'art. 13, comma 6, *del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, la possibilità di variare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di un valore massimo di 0,3 rispetto all'aliquota base dello 0,76%;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Municipale n. 510 del 19.12.2014 con oggetto "Applicazione aliquota IMU su terreni agricoli – Anno 2014. Proposta per il Consiglio Comunale";

RITENUTO di sostituire la suddetta deliberazione n. 510 del 19.12.2014, così da considerare le successive disposizioni legislative, elencate in premessa, che hanno integrato il quadro normativo in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli;

VISTO l'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e successive modifiche;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

- di sostituire la precedente deliberazione n. 510 del 19.12.2014, con la presente nuova proposta al Consiglio Comunale con la quale si richiamano e si considerano le successive disposizioni legislative, elencate in premessa, che hanno integrato il quadro normativo in materia di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli;
- di proporre al Consiglio Comunale

1. di prendere atto che, a seguito delle nuove disposizione di legge richiamate nelle premesse, i contribuenti del Comune di Ragusa non sono più esenti dal versamento dell'imposta comunale propria (I.M.U.) sui terreni agricoli a decorrere dall'anno 2014;
2. di dare atto che, non avendo fissato nel Regolamento I.U.C. una specifica aliquota per l'IMU sui terreni agricoli, e non potendo intervenire in modifica dello stesso Regolamento e pertanto dell'aliquota in questione, l'aliquota che dovrà essere applicata per l'anno 2014 è pari allo 0,76%, quale aliquota base fissata dall'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011;
3. di prendere atto delle esenzioni fissate dalla nuova normativa nazionale, alla quale si rinvia, che attualmente sono disciplinate all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, e precisamente:
"a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola."
4. di prendere atto che, per l'anno 2014, il termine per il pagamento del tributo è fissato dalla normativa nazionale, e attualmente fissato al 10 febbraio 2015;
5. di dare atto che, nell'ambito di quanto consentito dalle norme di legge, l'Amministrazione Comunale intende disciplinare all'interno del Regolamento I.U.C. l'imposta comunale propria (I.M.U.) sui terreni agricoli per l'anno 2015, incluso la determinazione della specifica aliquota;

Parere di Regolarità Tecnica

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Si attesta altresì, che la deliberazione:

☒ comporta

☐ non comporta

Riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Ragusa, 5/2/2015

Il Dirigente

Parere di Regolarità Contabile

Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del D.Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento di Contabilità, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Accertamento n.

CAP.

Prenotazione di impegno n.

CAP.

Ragusa, 5/2/2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto Contabile

Preso visione della proposta di deliberazione in oggetto.

Ragusa,

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Parere di legittimità

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità.

Ragusa, 5 FEB. 2015



✓
Il Segretario Generale
Dott. Francesco Lumiera

Motivazione dell'eventuale parere contrario:

☐ Da dichiarare di immediata esecuzione

Allegati - Parte integrante:

Ragusa,

Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore

Visto l'Assessore al ramo